



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
*Avv. Andrea Mascherin*

Roma, 6 marzo 2017

*Ill.mi Signori Avvocati*

**- PRESIDENTI DEI  
CONSIGLI DELL' ORDINE DEGLI AVVOCATI**

**via e-mail**

**- PRESIDENTI DELLE  
UNIONI REGIONALI FORENSI**

L O R O S E D I

**OGGETTO: segnalazione ordinanza Corte di Cassazione n. 24492/2016**

*Ill.mi Signori Presidenti,*

Vi inoltro quanto inviato in data odierna ai Presidenti delle Corti d'appello.

Un tanto per ogni Vostra eventuale iniziativa.

Cordiali saluti,

*Avv. Andrea Mascherin*



Numero di protocollo : AMM06/03/17.028137U



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*  
*Avv. Andrea Mascherin*

Roma, 6 marzo 2017

*Ill.mi Signori*  
PRESIDENTI DELLE CORTI DI APPELLO  
LORO SEDI

*Ill.mi Signori Presidenti,*

nell'ambito della leale collaborazione tra avvocatura istituzionale e magistratura, segnalo l'ordinanza n. 24492/2016 della VI sez. civile della Corte di Cassazione, che Le allego per Vostra comodità, secondo la quale *"la facoltà del giudice di liquidare il compenso al difensore anche in misura dimezzata rispetto ai parametri, incontra il limite dell'art.2233 comma 2 C.C., che preclude di liquidare somme praticamente simboliche e, come tali, non consone al decoro della professione"*.

La citata ordinanza ha richiamato coerentemente anche la precedente n.6306/2016, della medesima sezione, secondo cui, in tema di spese processuali relative alle varie fasi del giudizio, la liquidazione, ove accorpata per tutte le fasi, non consente il necessario controllo circa la correttezza dei parametri utilizzati.

Ritengo che il principio di diritto enunciato dal provvedimento allegato, ed applicabile a tutte ipotesi di liquidazione delle spese di giudizio, possa essere di utile riferimento per i magistrati del distretto, tutti certamente sensibili al rispetto della funzione della difesa.

Ringrazio per l'attenzione ed invio i miei migliori saluti.



*Avv. Andrea Mascherin*

Civile Ord. Sez. 6 Num. 24492 Anno 2016

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

Data pubblicazione: 30/11/2016

### ORDINANZA

sul ricorso 22711-2015 proposto da:

ROMANO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
PIAZZALE CLAUDIO 32, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE  
BERTONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FINIZIO DI  
TOMMASO giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

FALLIMENTO SAN GIUSEPPE S.P.A. n. 7983;

- *intimato* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA  
VIETTERE, emesso l'11/03/2015 e depositato il 19/03/2015;

DD

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO  
ANTONIO GENOVESI;

udito l'Avvocato Finizio Di Tommaso, per il ricorrente, che si riporta  
al ricorso.

**Ritenuto** che il consigliere designato ha depositato, in  
data 20 luglio 2015, la seguente proposta di  
definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.  
civ.:

«Con decreto in data 19 marzo 2015, il Tribunale di S.  
Maria C. V. ha respinto l'opposizione allo stato  
passivo del Fall. San Giuseppe SpA, proposta dall'avv.  
Antonio Romano, per l'ammissione del suo credito a  
titolo di attività difensiva per contro della procedura  
nella causa, avente ad oggetto la richiesta di  
ammissione al passivo fallimentare della soc. Equitalia  
Polis SpA, per l'importo di € 1.708.971,81.

Secondo il giudice circondariale, per quello che qui  
ancora interessa, all'opponente andavano liquidate  
competenze solo per le fasi necessarie dell'attività  
svolta ed ai valori minimi, con riferimento alle fasi  
di studio, introduttiva e decisoria, per un importo di  
€ 4.500,00, ben lontano non solo da quello posto a  
carico del concessionario soccombente ma anche di  
quanto riconosciuto dal GD.

Avverso il decreto del Tribunale ha proposto ricorso  
per cassazione l'Avv. Romano, con atto notificato il 18  
settembre 2015, sulla base di un unico motivo, con cui  
denuncia violazione e falsa applicazione di norme di  
legge (DM n. 140 del 2012).

La curatela non ha svolto difese.

\*

Il ricorso appare manifestamente fondato, giacché, una  
volta che il Tribunale abbia riconosciuto l'attività  
svolta dal legale della procedura (con l'esistenza di  
almeno tre «fasi necessarie»), il valore della  
controversia (in € 1.708.971,81, ossia oltre lo  
scaglione massimo stabilito), il DM applicabile (in  
quello n. 140 del 2012), non si giustifica l'entità di  
quanto liquidato, che appare lesivo sia dei minimi  
stabiliti sia del canone del decoro della professione.  
Infatti, in relazione al DM n. 140 del 2012, questa  
Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto che  
appaiono violati nel caso di specie:

- a) «La facoltà, riconosciuta al giudice dall'art. 9  
del d.m. n. 140 del 2012 (applicabile "ratione  
temporis"), di ridurre fino alla metà il compenso

del difensore per l'opera prestata nelle controversie "ex lege" n. 89 del 2001, incontra un limite nell'art. 2233, comma 2, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.» (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 25804 del 2015);

- b) «In tema di spese processuali, in applicazione dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, i compensi dei professionisti, quando sono riferiti a più fasi del giudizio, devono essere liquidati distinguendo ciascuna fase di esso, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle.» (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6306 del 2016).

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c., apparendo il ricorso manifestamente fondato.».

Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non risultano essere state mosse osservazioni critiche; che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di S. Maria C. V. che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della causa si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte,  
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di S. Maria Capua Vetere, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-  
1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 21 ottobre 2016, dai magistrati sopra indicati.